

Penale Sent. Sez. 3 Num. 25792 Anno 2021

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: GENTILI ANDREA

Data Udiienza: 05/03/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PERSECHINO Giancarlo, nato a Roma il 12 settembre 1953;

avverso la ordinanza n. 144/2020 RG Sequestri del Tribunale di Roma del 6 ottobre 2020;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata con riferimento al motivo di impugnazione *sub B*).

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Roma, operando in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha, con ordinanza del 6 ottobre 2010, rigettato l'appello con il quale Persechino Giancarlo, aveva impugnato ^{il rito sulla} l'istanza che lo stesso aveva indirizzato al Gip del Tribunale di Velletri, chiedendo a questo la parziale revoca del sequestro preventivo che questi aveva disposto il precedente 16 maggio 2017 avente ad oggetto beni riferiti al Persechino sino alla concorrenza della somma di euro 2.496.789,07.

Il Tribunale di Roma, nel rigettare il gravame cautelare, ha osservato che il ricorrente è indagato, unitamente ad altri, per avere, in concorso con costoro, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 nelle dichiarazioni fiscali riferite alla AGE Consorzio Arti Grafiche Europa, compagine della quale quello sarebbe stato amministratore di fatto, elementi passivi fittizi, risultanti attraverso l'uso di fatture relative ad operazioni inesistenti, in tal modo evadendo l'IVA.

Per tale motivo, con provvedimento del 16 maggio 2017, il Gip del detto Tribunale disponeva il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, dei beni nella disponibilità del Consorzio costituenti il profitto immediato dei reati in provvisoria contestazione nonché, ai fini della confisca per equivalente, dei beni degli indagati e di quelli nella loro disponibilità sino alla concorrenza di euro 2.496.789,07.

In fase di esecuzione, prosegue il ricorrente, era stato possibile eseguire il sequestro diretto in misura pari ad euro 252.683,91, pertanto la restante parte del valore oggetto di sequestro era stata prelevata dai patrimoni degli indagati.

Ha aggiunto il Tribunale che il provvedimento è stato confermato in sede di riesame in data 12 luglio 2017; successivamente, essendo stata annullata la ordinanza emessa in sede di riesame, il 10 gennaio 2019 il Tribunale, rideterminato al rialzo il valore di un immobile di proprietà del Consorzio già oggetto di sequestro, ritenuto costituire il profitto dei reati già in provvisoria contestazione, ha conseguentemente ridotto il valore dei beni personali degli indagati oggetti di sequestro per equivalente, limitandolo al residuo ammontare di euro 838.644,75.

Ha proseguito il Tribunale riferendo che nel corso della udienza preliminare celebratasi in data 30 gennaio 2020 la difesa, fra l'altro,

dell'odierno ricorrente ha chiesto la revoca parziale del sequestro in quanto, con riferimento all'anno di imposta 2013, essendo intervenuto atto di concordato tributario fra l'Agenzia delle Entrate ed il Consorzio, il debito tributario era stato assolto.

Tale richiesta, ha precisato il Tribunale, era stata disattesa dal Gip in quanto l'importo dovuto non era stato corrisposto attraverso un pagamento ma tramite compensazione di crediti vantati dal Consorzio, di tal che, per affermare l'avvenuto adempimento tributario, sarebbe stato necessario attendere la verifica da parte della Agenzia sulla effettiva esistenza dei crediti.

Avendo il Persichino interposto appello avverso il provvedimento di rigetto del Gip, il Tribunale ha disatteso, come accennato, l'impugnazione avendo osservato, oltre al fatto che una parte dei debiti compensati non avevano ad oggetto l'Iva ma altri tributi non oggetto di contestazione penale, che, conformemente alla tesi fatta propria dal Gip ed in ossequio a quanto in altra occasione affermato da questa Corte, si richiama al proposito la sentenza n. 17806 del 29 gennaio 2020, la compensazione legale del debito Iva con crediti vantati dal contribuente, non costituisce una forma di pagamento, rilevante ai fini penali, trattandosi di modo di estinzione della obbligazione diverso dall'adempimento.

Ciò posto, ha osservato il Tribunale che, mentre il credito vantato dall'Erario verso il ricorrente era certo, liquido ed esigibile, lo stesso non poteva dirsi per i crediti posti in compensazione, non integrando, pertanto, essi l'ipotesi dell'adempimento, della obbligazione tributaria.

Né ad una diversa conclusione si perviene, ha ritenuto il Tribunale, ove si consideri anche l'attestazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, con la quale è stata certificata l'avvenuta definizione dei rilievi da essa formulati quanto all'anno di imposta 2013, posto che "se è innegabile che la società (*rectius*: il Consorzio, ndr) ha definito le pendenze con il fisco relative all'anno 2013 (...) non è parimenti certo che attraverso la compensazione effettuata, relativa ad un credito Iva (...), abbia raggiunto l'effetto solutorio (...) che costituisce il presupposto indispensabile per la riduzione del sequestro".

Avverso il provvedimento del Tribunale capitolino ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il Persechino, articolando a tal fine due motivi di impugnazione.

Glibanovi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

AV

Con il primo di essi il ricorrente si è doluto, con riferimento alla violazione di legge, del fatto che il Tribunale, disattendendo la previsione di cui all'art. 12-*bis* del dlgs n. 74 del 2000, non abbia riconosciuto valore di mezzo di pagamento alla compensazione operata dal contribuente a seguito dell'avvenuto accertamento tributario con adesione.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la illegittimità della ordinanza impugnata, sotto il profilo del difetto di motivazione, in relazione alla richiesta di riduzione del valore dei beni in sequestro per effetto della rideterminazione *in melius* del debito tributario conseguente all'accertamento con adesione intervenuto fra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che la impugnazione presentata dal Persechino ha ad oggetto esclusivamente il debito tributario relativo all'anno di imposta 2013, unico anno in relazione al quale è intervenuto l'accertamento con adesione cui il ricorrente si è riferito.

Tanto premesso, rileva il Collegio che la confisca - tanto più se per equivalente - della somma di danaro costituente il profitto del reato in contestazione sia una misura di sicurezza rispetto alla quale il sequestro preventivo disposto a carico del ricorrente ha una evidente funzione cautelatamente strumentale e che essa presuppone che sia stato, appunto, realizzato un profitto attraverso la commissione dell'illecito, si osserva che, laddove il debito tributario sia stato adempiuto, in questo caso anteriormente alla celebrazione della udienza preliminare, la confisca ex art. 12-*bis* del dlgs n. 74 del 2000, non avendo il reato comportato la realizzazione di alcun profitto, non avrebbe ragion d'essere.

Ciò posto, si osserva che parte ricorrente ha dimostrato, anche attraverso la produzione di un documento, espressamente ricordato nella ordinanza impugnata come proveniente dalla Agenzia delle Entrate, che il Consorzio di cui egli è, secondo l'ipotesi accusatoria, amministratore di fatto, ha "definito integralmente i rilievi emersi in sede di PVC per l'anno di imposta 2013, così come determinati sulla base dell'atto di adesione TK7A31400148/19".

In termini di assoluta contraddittorietà interna (e, pertanto, in termini manifestamente illogici) ed in contrasto con quanto previsto dall'art. 12-*bis*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del dlgs n. 74 del 2000, il quale, come accennato, prevede la confisca obbligatoria dei beni che costituiscano il prezzo od il profitto del reato, il Tribunale capitolino ha ritenuto che, ai fini del mantenimento del sequestro, fosse fattore del tutto irrilevante la circostanza che il debito tributario gravante sul Consorzio AGE, quanto all'anno di imposta 2013, fosse stato definito.

La circostanza che a siffatta definizione si sia pervenuti, conseguentemente ad un accertamento con adesione, tramite l'avvenuta compensazione fra poste attive e poste passive riferite al contribuente, è, infatti, fattore del tutto irrilevante, posto che, in ogni caso, a seguito dell'avvenuta compensazione è venuta meno l'obbligatorietà della prestazione indicata in sede di accertamento con adesione, il debito tributario dovrebbe intendersi oramai estinto e, pertanto, la somma ad esso riferita non può intendersi essere profitto conseguito attraverso la commissione del reato in provvisoria contestazione.

Alla luce degli elementi che sono stati illustrati la ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo esame sul punto ora esaminato.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Il Presidente